

Codice A1409B

D.D. 5 ottobre 2021, n. 1475

Accertamento della somma di Euro 21.333,06 sul cap. 27675/21 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 21.333,06 sul cap.176024/21 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo per l'abbattimento e la distruzione di avicoli e di uova contaminati da salmonella Enteritidis.



ATTO DD 1475/A1409B/2021

DEL 05/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1409B - Prevenzione e veterinaria

OGGETTO: Accertamento della somma di Euro 21.333,06 sul cap. 27675/21 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 21.333,06 sul cap.176024/21 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo per l'abbattimento e la distruzione di avicoli e di uova contaminati da salmonella Enteritidis.

Il "Piano nazionale di controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2019-2021", già approvato dalla Commissione Europea con Working Document SANTE/11259/2018 e la cui applicazione su tutto il territorio nazionale è disposta con disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari prot. 4854 del 21/2/2019, prevede l'abbattimento o macellazione dei gruppi di riproduttori gallus gallus risultati positivi per salmonellosi.

L'art. 2 punto 4 della L. 218/88, concernente la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, stabilisce che gli animali infetti, sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi vengano abbattuti e distrutti. Ai proprietari di detti animali è concessa un'indennità pari al 100% del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dalla citata legge e dal Decreto Ministeriale n. 298 del 20 luglio 1989. L'art. 5 comma 2 del succitato Decreto prevede, qualora le categorie di animali da indennizzare non risultino nel listino ISMEA, il ricorso al bollettino della Camera di Commercio di Forlì.

In ottemperanza alle succitate norme, a seguito del riscontro di positività per salmonella Enteritidis dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte (Rapporto di Prova n. 97087 del 28/05/2021), presso l'allevamento sito nel comune di Montiglio Monferrato (AT) e identificato con cod. aziendale 121AT702, l'ASL AT, competente per territorio, ha emesso il provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare di definizione delle misure sanitarie da adottare nell'allevamento, comprendente l'abbattimento e distruzione dei riproduttori della specie gallus gallus e delle uova.

Presa visione della documentazione trasmessa dall'ASL AT assunta agli atti con prot. 28504 del

04/08/2021, contenente, tra l'altro:

- la richiesta di indennizzo presentata dal sig. *omissisomissisomissis*, proprietario e detentore dell'allevamento sito nel Comune di Montiglio Monferrato (AT) identificato con cod. az. 121AT702;
- il provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare assunto dall'ASL;
- l'autocertificazione dell'allevatore in ordine all'opzione per il regime di determinazione dell'IVA;
- le attestazioni in ordine all'avvenuto abbattimento di n. 5444 galline ovaiole e distruzione di 60.371 uova.

Tenuto conto che la normativa in parola prevede:

- che l'ammontare dell'indennità di abbattimento sia determinata in base alla specie, alla categoria ed all'età degli animali alla data della notifica ufficiale dell'ordinanza (31/05/21) da parte dell'autorità sanitaria competente con riferimento ai valori riportati nei bollettini Ismea come previsto dall'art. 5 comma 2 del succitato Decreto Ministeriale;
- che siano indennizzabili nella misura massima dell'80% anche i mangimi, le attrezzature fisse o mobili, i prodotti agricoli o zootecnici di cui sia stata ordinata la distruzione durante le operazioni di estinzione del focolaio.

Dato atto delle valutazioni presenti sul bollettino Ismea del periodo di riferimento dell'abbattimento al Sig. *omissis* proprietario dell'allevamento cod. azienda 121AT702, spetta un indennizzo complessivo di Euro 21.333,06 per l'abbattimento e distruzione di avicoli e di uova contaminati da salmonella Enteritidis, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'allevatore ha dichiarato di non aver esercitato l'opzione di cui al penultimo comma dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e pertanto l'indennizzo comprende le percentuali di compensazione dell'IVA (ex art. 34 del D.P.R. N. 633 del 26/10/1972).

Per quanto fin qui esposto:

considerato che il competente Settore regionale provvederà a rendicontare alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ufficio I, i dati relativi agli indennizzi effettivamente anticipati dall'Amministrazione Regionale ai sensi della L. 218/88 ed a richiederne il ristoro;

atteso che la Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES dispone il versamento di quanto rendicontato, su richiesta della Direzione Generale del Ministero della Salute di cui sopra, sul cap. 2700 del Bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero Economia e Finanze.

Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.” e s.m.i..

Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Considerato che l'accertamento non è già stato assunto con precedenti provvedimenti ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001;
- D.Lgs 118 del 23/6/2011, Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" ;
- Legge Regionale 15 aprile 2021 n.8 Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023
- DGR 1 - 3115 del 19/04/2021 - Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.
- L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 52-3663 del 30 luglio 2021;

determina

- di accertare la somma complessiva di € 21.333,06 sul cap. 27675/21, dell'entrata del bilancio gestionale 2021/2023 – annualità 2021, da Dipartimento della Ragioneria Generale-IGESPES-Uff.VIII, (cod. versante 298156), la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di € 21.333,06 sul cap. 176024/21 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovuta a titolo di indennizzo al sig. *omissis* (cod. ben. 370702) titolare dell'allevamento sito nel Comune di Montiglio Monferrato (AT) identificato con cod. az. 121AT702 per l'abbattimento e distruzione di avicoli e di uova contaminati da salmonella Enteritidis, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;
- di dare atto che si tratta di spesa non soggetta agli obblighi di tracciabilità disposti dalla L. 136/2010.

Gli indennizzi dovranno essere accreditati a mezzo bonifico bancario.

La documentazione relativa all'indennizzo da liquidare al predetto allevatore è conservata presso gli uffici del Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Allegato

COD. AZ. 121AT702**GALLINE OVAIOLE**

| Età | Prezzo unitario € | N. animali | Importo | Compensazione IVA 7,50 | TOTALE |
|--------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| 87 settimane | 2,90 | 5.444 | 15.787,60 | 1.184,07 | 16.971,67 |

UOVA

| Prezzo unitario € | N. uova | Importo | Importo all'80% | Compensazione IVA 8,80% | TOTALE |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 0,083 | 60.371 | 5.010,79 | 4.008,63 | 352,76 | 4.361,39 |

IMPORTO TOTALE INDENNIZZO**€ 21.333,06**